

NEWSLETTER GIUGNO 2023



Nuove tabelle ANF: Assegno per il nucleo familiare

Con la Circolare n° 55 del 9 giugno 2023 [Circolare numero 55 del 09 06 2023_14178](#) L'INPS ha reso noti i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2023 - 30 giugno 2024 per l'ANF (Assegno per il nucleo familiare).

La circolare riporta le tabelle (Allegato n°1) con i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, alle diverse tipologie di nuclei familiari, da distinguersi dai nuclei cui spetta l'Assegno Unico Universale.

Ricordiamo, infatti, che l'AUU (Assegno Unico Universale) ha sostituito l'ANF per i nuclei con figli e orfanili. I nuovi livelli di reddito familiare riguardano, quindi, esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Comunicati trattativa rinnovo nuovo CIA

[23 giugno 2023 Comunicato CIA one nexi](#)

[23 giugno 2023 Accordo Nexi 20230620-Ipotesi accordo CIA](#)

[20 giugno 2023 Comunicato-unitario-IntesaRinnovoCIA](#)

[13 giugno 2023 Comunicato unitario agitazione/sciopero](#)

[13 giugno 2023 calendario della mobilitazione e delle giornate di sciopero](#)

[13 giugno 2023 calendario dell'astensione da prestazioni straordinarie e reperibilità](#)

Articoli su trattativa rinnovo nuovo CIA

[Il Pos è salvo: domani a Nexi non si sciopera - Il Fatto Quotidiano](#)

[Nexi, con l'accordo sindacale su premio e integrativo sospesi i 3 giorni di sciopero - Il Sole 24 ORE](#)

[Nexi, duro scontro con i sindacati sui salari: scatta lo sciopero. È rischio caos su Pos&C. - Il Fatto Quotidiano](#)

[nexi-ecco-perche-i-dipendenti-sono-imbuffaliti-con-bertoluzzo\(www.startmag.it/economia\)](#)

[Nexi, lo sciopero dopo la fusione. Sul tavolo la questione degli stipendi diversi \(ilgiorno.it\)](#)

[Nexi: sciopero dopo la fusione – \(infoquadri.it\)](#)

NEWSLETTER GIUGNO 2023

Assegno Unico - Messaggio INPS su conguagli

La normativa sull'Assegno Unico ha previsto che l'Inps operi un **conguaglio alla fine dell'anno di riferimento**, che decorre dal mese di marzo di ciascun anno fino al mese di febbraio dell'anno successivo.

Con il [Messaggio Inps n°1947 del 26 maggio 2023](#), l'Istituto comunica di aver avviato la rielaborazione di tutte le competenze mensili a partire dalla mensilità di marzo 2022, attraverso il ricalcolo degli importi effettivamente dovuti e il calcolo delle differenze, sia in positivo che in negativo, con gli importi già liquidati.

Per l'approfondimento a cura della Comunicazione First Cisl Milano Metropoli vi rimandiamo all'informativa che è disponibile sul sito <https://www.firstcisl.it/milanometropoli/> al link [7giugno2023_comunicazione-assegno-unico-in-arrivo-limporto-con-compensazioni-e-integrazioni/](#)

Messaggio INPS nr. 1932 - "esonero contributivo"

È stato pubblicato il [messaggio INPS nr. 1932 del 24.05.2023](#) inerente all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali come stabilito nell'art. 39, comma 1 del D.L. n.48/2023, che più precisamente fornisce chiarimenti sull'applicabilità dell'esonero sulla tredicesima e fornisce indicazioni operative.

Infatti, come anticipato nelle email precedenti, il decreto stabilisce che, per i **periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023**, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, è aumentato di **4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima**.

Pertanto, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero contributivo è riconosciuto:

- nella misura di **6 punti percentuali**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'**importo mensile di 2.692 euro**;
- nella misura di **7 punti percentuali**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'**importo mensile di 1.923 euro**.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'esonero contributivo in oggetto relativamente alla tredicesima mensilità, ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l'ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023, l'articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 prevede espressamente che il decreto **non abbia effetti sul rateo di tredicesima**.

Pertanto, l'esonero in oggetto, in relazione alla **tredicesima mensilità**, erogata in unica mensilità **nel mese di competenza di dicembre 2023**, troverà applicazione:

- nella misura di **2 punti percentuali**, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'**importo di 2.692 euro**;

NEWSLETTER GIUGNO 2023

- nella misura di **3 punti percentuali**, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'**importo di 1.923 euro**.

Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al **singolo rateo di tredicesima**:

- nella misura di **2 punti percentuali**, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'**importo di 224 euro** (pari all'importo di 2.692 euro/12);
- nella misura di **3 punti percentuali**, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'**importo di 160 euro** (pari all'importo di 1.923 euro/12).

Per quanto sopra, tenuto conto che la **verifica del rispetto delle soglie retributive**, ai fini dell'applicabilità della riduzione, **deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima** e considerato che l'innalzamento dell'esonero non produce effetti sui ratei di tredicesima, la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, per il periodo di paga da luglio 2023 a dicembre 2023, potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese di competenza di dicembre 2023, laddove inferiore o uguale all'importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%).

Laddove, invece, nel medesimo periodo di paga da luglio 2023 a dicembre 2023, i ratei della tredicesima mensilità vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), se inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sui ratei di tredicesima, qualora l'importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di 224 euro, pari all'importo di 2.692 euro/12 (riduzione del 2%), ovvero di 160 euro, pari all'importo di 1.923 euro/12 (riduzione del 3%).

DECRETO LAVORO: VARATE LE NUOVE MISURE

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in attesa della conversione in legge, il **D.L. n. 48/2023 - ribattezzato "decreto lavoro"** - contenente misure urgenti finalizzate all'**inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro**.

Potete accedere all'informativa a cura della Comunicazione First Cisl Milano Metropoli disponibile al link: [23maggio2023_comunicazione-decreto-lavoro-varate-le-nuove-misure](#)

Dipartimento Comunicazione First Gruppo NEXI

